**SENTENZA**  **N.193/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE**

**CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **73935** R.G., depositato il 9.6.2023, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Brunella Bruno ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via Mario Morgantini n. 3 (pec: avv.brunellabruno@pec.it)

**contro**

- **COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA**, (c.f. 82000270635), in persona del dirigente dell'avvocatura Comunale p.t., con sede in Castellammare di Stabia (NA), piazza Giovanni XXIII, palazzo Farnese, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti M. Antonella Verde e

Giuseppina Moccia con elezione di domicilio digitale agli indirizzi pec: avv.antonellaverde@pec.it; giuseppina.moccia@forotorre.it

**nonché contro**

**INPS**, in persona del Presidente p.t, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21.

**FATTO**

- con il presente ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario (sentenza n. 467/2023 del Tribunale di Torre Annunziata), (omissis) ha adito questa Corte per vedere accolte le seguenti domande e conclusioni:

a) accertare e dichiarare l'ininterrotto svolgimento delle mansioni afferenti alla posizione organizzativa attribuitagli mediante determina del 20.6.2019 e sino alla cessazione del servizio (31.7.2020);

b) per l'effetto vedersi attribuito il diritto alla inclusione nella quota di calcolo del trattamento pensionistico della retribuzione afferente la menzionata posizione organizzativa;

c) ottenere la rideterminazione del trattamento dovuto mediante inclusione della retribuzione afferente la posizione organizzativa nella quota di calcolo per il periodo da giugno 2019 al luglio 2020 (ossia alla cessazione del servizio);

d) in via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi, il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;

- in proposito, deduceva di avere prestato servizio dal 14.4.1980 sino al 31.7.2020 alle dipendenze dell'Ente comunale con mansioni di istruttore direttivo amministrativo categoria D7 e di avere presentato in data 30.1.2020 domanda di collocamento in pensione, avendone maturato i requisiti;

- in data 20.7.2019 con determinazione dirigenziale gli veniva conferito l'incarico di posizione organizzativa per le specifiche attribuzioni contemplate nell'atto di conferimento;

- il ricorrente ha agito in sede odierna affermando di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle propriamente riconducibili al proprio profilo professionale e precisamente di aver svolto le mansioni proprie dell'incarico di posizione organizzativa, oltre la scadenza della durata prevista nell'atto di conferimento dell'incarico;

- assume che in data 6.7.2020, alla luce delle numerose attività poste in essere ed ancora pendenti alla formale cessazione dell'attribuzione di p.o. in vista della tornata elettorale del 10 luglio e della II del 31 luglio, ha domandato la proroga dell'assegnazione delle funzioni

fino alla cessazione del servizio; la richiesta è rimasta priva di riscontro;

- per i motivi illustrati, si è rivolto a questa Corte evidenziando di avere ininterrottamente proseguito nello svolgimento delle attività afferenti la menzionata posizione organizzativa maturando, conseguentemente, il diritto ad un diverso inquadramento all'atto del pensionamento che, in assenza dell'inclusione della posizione organizzativa svolta determina, come risulta dai conteggi/prospetti di calcolo allegati, una significativa riduzione annua del trattamento pensionistico percepito;

- con comparsa del 31.8.2024, si è costituito in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia per il rigetto del ricorso sul presupposto che le attività svolte rientrerebbero nelle competenze della categoria D di appartenenza, rimarcando, a riprova della infondatezza della pretesa, che: 1) l'incarico è cessato nel mese di giugno 2020; 2) nessun atto di proroga è intervenuto alla scadenza; 3) non vi è alcuna prova della volontà dell'Ente di attribuire la proroga delle funzioni di posizione organizzativa.; 4) la scadenza dell'incarico determina la cessazione delle funzioni; 5) conseguentemente nessun diritto può essere avanzato dal ricorrente; 6) non vi sono allegazioni che dimostrino le mansioni svolte nel periodo

intercorrente tra la data di cessazione dell'incarico ed il collocamento in pensione; 7) nel ricorso non sono indicate le attività che avrebbe svolto il ricorrente nel suddetto periodo e l'elencazione scarna e generica in esso contenuta riconduce tali attività nell'alveo delle ordinarie mansioni della categoria e del profilo di appartenenza D;

- alla pubblica udienza del 12.12.2024, presente soltanto l'avv. Alessandra Daniele, per delega orale dell'avv. Brunella Bruno, per il ricorrente, la quale ha impugnato e contestato quanto dedotto da controparte, chiedendo l'accoglimento del ricorso;

- con ordinanza n. 141/2024, del 17.12.2024, questo Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, Ente non convenuto ancorché deputato alla liquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico sul quale hanno effetto le variazioni della retribuzione di parte ricorrente;

- all'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Brunella Bruno per il ricorrente, la quale, nel riportarsi agli atti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo, in sede istruttoria, apposita CTU;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

**DIRITTO**

**1.** In via preliminare, si dichiara la contumacia dell'INPS, Amministrazione non costituita ancorché ritualmente intimata.

**2.** Nel merito, dev'essere in primo luogo evidenziato che il CCNL di comparto (Regione ed Enti locali) applicabile al rapporto di lavoro intercorso tra l'odierno ricorrente ed il Comune di Castellammare di Stabia, all'allegato A – declaratorie – categoria D, elenca i compiti e le funzioni facenti capo alla suddetta categoria nell'ambito dei quali rientrano le mansioni svolte dal ricorrente in qualità di istruttore direttivo amministrativo. La definizione delle mansioni previste per un lavoratore subordinato, come noto, discende direttamente dalle disposizioni contrattuali presenti nei CCNL rinvenendo in tale fonte il proprio riconoscimento.

Nel caso di specie, la riconducibilità all'incarico di posizione organizzativa resta esclusa dallo stesso contenuto dell'atto di conferimento (la determina dirigenziale) al cui interno, nell'ambito delle funzioni assegnate, non sono ravvisabili le mansioni genericamente indicate dal (omissis) come attività compiuta successivamente alla scadenza dell'incarico di posizione organizzativa (p.o.). Al contempo, non può ritenersi configurabile alcuna ipotesi di proroga delle funzioni di posizione organizzativa in quanto esclusa

tanto dalla determina di conferimento dell'incarico, che ha tassativamente posto una data di scadenza, quanto dal quadro normativo e giurisprudenziale in tema di improrogabilità delle posizioni organizzative. Del resto, la previsione ed il conferimento di incarichi di posizione organizzativa si inscrive nella potestà discrezionale dell'Amministrazione risultando strettamente funzionale all'organizzazione degli uffici. In proposito, i titolari degli stessi non possono vantare alcun diritto di proroga alla scadenza naturale degli incarichi, sicché ciascuno di essi decade alla scadenza stabilita nell'atto di conferimento, senza alcuna possibilità di proroga tacita né di rinnovo.

In tema, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22405/2020, ha chiarito, in via generale, che in ipotesi di mancato rinnovo alla scadenza di un incarico di posizione organizzativa non sussiste alcun diritto automatico ad avere attribuito tale incarico e non devono essere assunti specifici ed espressi provvedimenti al riguardo. In proposito, ha poi fissato i seguenti dettagliati principi:

- il conferimento di posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale determinando unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue, in termini generali, che la

revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e del d.lgs. n. 165/2001, art. 52, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (Cass., sent. n. 27384/2019);

- anche le Sezioni Unite hanno affermato che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Pertanto, la cessazione delle funzioni al cessare dell'incarico determina l'impossibilità di invocare qualsiasi forma di proroga e l'impossibilità di vedere maturato alcun diritto alla corresponsione di somme correlate all'incarico di p.o.

Tali principi rispondono alla *ratio* sottesa allo stesso istituto delle posizioni organizzative, come disciplinato nel CCNL di settore, che prevede una apposita procedura per il conferimento di tali incarichi.

In ambito comunale, è la Giunta che definisce i criteri generali, gli indirizzi e le risorse per l'istituzione delle posizioni organizzative e le alte professionalità. Le

posizioni organizzative sono istituite in settori di particolare complessità organizzativa e/o in relazione all'attività di coordinamento di più servizi o funzioni che fanno capo a un medesimo dirigente o a più dirigenti; le posizioni organizzative possono, inoltre, essere costituite in relazione alle esigenze di coordinamento di specifici progetti. È assolutamente escluso – pertanto - che alla data di cessazione della posizione organizzativa i compiti e le funzioni svolti in seguito al conferimento dell'incarico, possano continuare ad essere svolti in assenza di qualsiasi volontà espressa dalla Amministrazione di applicare la proroga dell'incarico, come correttamente affermato, nel caso di specie, dal Comune di Castellammare di Stabia.

Inoltre, si rileva in questa sede come parte ricorrente non abbia compiutamente assolto al proprio onere di allegazione per dimostrare la fondatezza delle pretese azionate.

Il ricorso del lavoratore deve infatti indicare idonei e specifici elementi in grado di qualificare la domanda con opportune allegazioni probatorie. Il lavoratore, cioè, non deve semplicemente limitarsi a richiamare in maniera generica i compiti che avrebbe svolto o un eventuale automatismo di passaggio di livello per mansioni fungibili e promiscue, ma deve necessariamente allegare

elementi tali da fornire l'evidenza di un criterio qualitativo dimostrando, in maniera specifica e dettagliata, i compiti effettivamente svolti nel corso del periodo contestato.

Tali circostanze non ricorrono nel caso in esame in quanto il ricorso difetta della individuazione delle attività che il ricorrente avrebbe svolto dopo la cessazione dell'incarico.

Più nello specifico, il conferimento dell'incarico risale al 20.6.2019 con medesima decorrenza per la durata di 1 anno e l'incarico di p.o. risulta cessato alla data del 20.6.2020. Il ricorrente ha richiamato una pec del 6.7.2020 con cui chiedeva la proroga della posizione organizzativa. Secondo la ricostruzione proposta, in data 28.7.2020, avrebbe richiesto la "disattivazione delle deleghe" e tale circostanza sarebbe comprovata, altresì, dalla relazione finale in pari data depositata da cui risulterebbero le attività svolte dal ricorrente al 21.7.2020 "a riprova dell'ininterrotto svolgimento di esse sino alla cessazione del servizio".

Ebbene, deve rilevarsi che nessuna norma prevede l'istituto della "disattivazione delle deleghe", in materia di conferimento di incarico di posizione organizzativa poiché tale incarico cessa alla scadenza indicata nel relativo provvedimento di conferimento.

Conseguentemente, la richiesta di proroga del 6.7.2020 – in quanto rimasta priva di riscontro- comprova la volontà del Comune di non prorogare l'incarico in questione tanto è vero che l'Ente e per esso il Dirigente competente non ha mai adottato alcun atto di proroga.

Pertanto, l'incarico è cessato con la naturale scadenza prevista nell'atto di conferimento ed il ricorrente non ha maturato alcun diritto alla percezione di somme collegate all'incarico di p.o., né ai fini del trattamento pensionistico che, correttamente, l'Amministrazione ha determinato con riferimento al profilo di dipendente comunale (istruttore direttivo amministrativo di categoria D).

A conferma di ciò militano le seguenti circostanze:

– il (omissis) il 30.1.2020 ha chiesto di cessare il proprio rapporto di lavoro con decorrenza 31.7.2020;

- in presenza dei requisiti di legge, l'Ente ne disponeva il pensionamento a partire dall'1.8.2020, con riconoscimento di una anzianità di servizio pari ad anni 41, mesi 3 e giorni 16, periodo comprensivo anche del servizio militare riscattato di anni 1 e giorni 1;

- il trattamento pensionistico del ricorrente veniva liquidato con il sistema "misto", sicché l'importo per la parte concernente il sistema retributivo risulta composto da due quote *ex* art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e

precisamente: quota "A" determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 e sulla retribuzione pensionabile alla cessazione (ultimo stipendio); quota "B" determinata per i lavoratori con una anzianità contributiva inferiore ai 15 anni al 31.12.1992 sulla base della media delle retribuzioni dell'intero arco lavorativo a partire dal 1.1.1993.

Con riferimento alla quota "A" la retribuzione pensionabile è stata determinata facendo riferimento al trattamento economico spettante al dipendente alla cessazione dal servizio e risultante dall'ultima busta paga sulla base degli elementi aventi le caratteristiche di fissità e continuità. Fanno dunque parte di tale retribuzione (a titolo esemplificativo) stipendio tabellare, progressioni economiche, R.I.A., tredicesima mensilità, *etc…*, ossia tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l'attività svolta e previsti dal contratto di comparto. Tutti gli altri componenti della retribuzione che non hanno le caratteristiche sopra richiamate, definiti "accessori", sono invece esclusi dal calcolo.

La retribuzione di posizione organizzativa, nel caso di specie, non è rientrata nella quantificazione della retribuzione pensionabile in quanto non percepita dal (omissis) nell'ultimo mese di servizio (luglio 2020). Da ciò

si evince l'insussistenza in suo favore del diritto alla percezione di tale quota atteso che:

a) l'incarico è cessato nel giugno del 2020;

b) nessun atto di proroga è intervenuto alla scadenza;

c) non risulta in atti prova alcuna della volontà dell'Ente di attribuire la proroga delle funzioni di p.o.;

d) la scadenza dell'incarico determina la cessazione dalle relative funzioni;

e) nessuno diritto è legittimamente invocabile dal ricorrente;

f) nulla è stato allegato a riprova delle mansioni svolte nel periodo intercorrente tra la data di cessazione dell'incarico ed il collocamento in pensione;

g) nel ricorso non sono indicate le attività che avrebbe svolto il ricorrente nel suddetto periodo e l'elencazione - scarna e generica contenuta a pagina 4 del ricorso- riconduce tali attività nell'alveo delle ordinarie mansioni della categoria e del profilo di appartenenza D.

A nulla rileva che il collocamento in pensione sia avvenuto poco dopo la cessazione dell'incarico di p.o., in quanto da tale prospettiva è possibile rilevare la palese volontà del ricorrente di ricondurre le ordinarie mansioni svolte alla cessazione dell'incarico di p.o. nell'alveo delle attività disposte con il conferimento dell'incarico stesso; ciò in quanto solo in tal senso il calcolo del trattamento

pensionistico subirebbe un incremento a vantaggio del dipendente.

In ogni caso, si rileva – come detto - l'insussistenza di qualsivoglia allegazione e prova documentale di idonei elementi a sostegno della pretesa azionata.

In sede istruttoria, infine, la richiesta prova per testi non può essere accolta in quanto generica e superflua ai fini del decidere.

**3.** Per tutti i motivi illustrati, il formulato ricorso dev'essere respinto.

Assorbita ogni altra questione.

**4.** Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania nella persona del Giudice unico Gabriele Pepe, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso;

2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore del Comune di Castellammare di Stabia, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 400,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025.

**IL GIUDICE UNICO**

**(Gabriele Pepe)**

Firma digitale

*Depositata in Segreteria il giorno 04.06.2025*

**IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA**

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale